



# APPUNTI LUISS

## Procedura Civile III

Esplicazione del 3 volume di G. Balena

A.L.



Parte 3: I processi speciali e l'esecuzione forzata. Tratto dal manuale di procedura civile di G. Balena.

## Sommario

1. Il procedimento sommario di cognizione.....	3
2. Le controversie di lavoro e previdenziali.....	7
3. Le controversie in materia di locazione o comodato di immobili e di affitto di aziende.....	21
L'ESECUZIONE FORZATA.....	23
1. I presupposti dell'esecuzione forzata.....	23
2. L'espropriazione forzata in generale.....	25
3. L'espropriazione mobiliare presso il debitore.....	34
4. L'espropriazione presso terzi.....	40
5. L'espropriazione immobiliare.....	43
6. L'espropriazione immobiliare.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
7. L'espropriazione contro il terzo proprietario.....	48
8. L'espropriazione di beni indivisi.....	49
9. L'esecuzione per consegna o rilascio.....	50
10. L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.....	51
11. Le opposizioni del debitore e dei terzi.....	53
12. La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo.....	57
I PRINCIPALI PROCEDIMENTI SOMMARI.....	61
1. Il procedimento per ingiunzione.....	61
2. Il procedimento per convalida di licenza o sfratto.....	68
3. I provvedimenti cautelari e il relativo processo.....	72
I. I SEQUESTRI.....	72
II. LE DENUNCE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO.....	76
III. L'ISTRUZIONE PREVENTIVA.....	76
IV. I PROVVEDIMENTI D'URGENZA.....	79
V. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE C.D. UNIFORME.....	80
4. I procedimenti possessori.....	89



## I Procedimenti Sommari

Hanno **funzione** di formare un provvedimento sostitutivo di quello emesso al termine di un normale processo di cognizione, cioè di una sentenza. Sono quindi procedimenti alternativi.

La parte avversa a quella che chiede il provvedimento sommario ha diritto a far aprire, in consecuzione o in alternativa al provvedimento speciale, un processo a cognizione piena, ordinario o speciale.

Anche questi procedimenti impartiscono tutela dichiarativa, in quanto l'atto-titolo esecutivo produce un giudicato identico a quello di una sentenza di uguale contenuto.

Sono procedimenti sommari:

- procedimento sommario di cognizione
- procedimento per ingiunzione
- procedimento per convalida di licenza o sfratto

### Differenza della tutela esecutiva

- **Processo di cognizione:** ha la funzione di procurare la soddisfazione di un diritto, allorché l'obbligato non tenga il comportamento previsto dalla normativa sostanziale, senza in alcun modo accertare che tale soddisfazione sia *secundum ius*.
- **Processo sommario:** l'atto produce un giudicato identico a quello di una sentenza di uguale contenuto. Chi ha interesse alla tutela esecutiva deve utilizzare uno strumento che gli dà una tutela dichiarativa, ancorché egli voglia ottenere solo la soddisfazione del proprio diritto in via esecutiva e non abbia interesse ad avere l'accertamento che tale soddisfazione è *secundum ius*.

## 1. Il procedimento sommario di cognizione

Una delle innovazioni più significative della riforma del 2009 è l'introduzione del **procedimento sommario di cognizione**, all'art. 702-bis ss.

Il legislatore ha inteso mettere a disposizione dell'attore, nelle controversie meno complesse, un procedimento semplificato rispetto all'ordinario, ma che conduca a un provvedimento idoneo, se non impugnato, ad acquisire l'autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.

### **Art. 702-bis. Forma della domanda. Costituzione delle parti.**

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

L'**ambito di applicazione** non è delimitato in ragione di una specifica materia, essendo liberamente utilizzabile dall'attore, salvo successivo controllo del giudice, per qualunque tipo di domanda, purché si tratti di cause in cui il tribunale giudica **in composizione monocratica**, escludendo quindi le cause regolate all'art. 50-bis e quelle attribuite alla competenza del giudice di pace.

Se ne esclude l'applicabilità relativamente alle cause assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso da quello ordinario (es. cause del lavoro, previdenziali o locatizie).

- La domanda si propone con **ricorso**, sottoscritto ex art.125 (da difensore munito di mandato o parte abilitata a stare in giudizio personalmente), e contenente tutti gli elementi all'art. 163 co 3, compreso l'avvertimento di cui al n. 7.
- Il **deposito** del ricorso determina la litispendenza e segna la costituzione dell'attore.
- Il cancelliere forma il **fascicolo d'ufficio** e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
- Il magistrato incaricato fissa con decreto l'**udienza di comparizione** e assegna il termine per la costituzione del convenuto, indicato dall'art. 702-bis in non oltre 10 giorni prima dell'udienza. → L'attore deve avvertire il convenuto che, qualora non si costituisca almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata con decreto, incorrerà nelle **decadenze** di cui all'art. 702-bis (uguali all'art. 167).
- La **notificazione** del ricorso e del decreto sono a cura dell'attore il quale non è sottoposto a particolari limiti temporali, purché rispetti il termine dilatorio di almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto (cioè 40 giorni prima della data dell'udienza di comparizione), affinché il convenuto possa approntare tempestivamente le proprie difese.

La disciplina della **costituzione del convenuto** è analoga a quella del processo ordinario. Il convenuto nella comparsa di risposta deve:

- proporre le sue difese e prendere posizione sui **fatti** posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando anche i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione e formulando le sue conclusioni;
- a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio;
- a pena di decadenza, dichiarare se intende eventualmente chiamare un terzo in garanzia, chiedendo nel contempo al giudice designato lo spostamento dell'udienza.

Nessuna specifica **limitazione temporale** è prevista relativamente alle richieste istruttorie e la produzione di documenti.

Se il convenuto ha dichiarato di voler **chiamare in causa un terzo**, il giudice, con decreto da comunicarsi alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza nonché il termine perentorio entro cui il convenuto deve provvedere alla citazione del terzo. Il terzo deve costituirsi con le stesse modalità prescritte per la costituzione del convenuto: è tenuto a costituirsi almeno 10 giorni prima della nuova udienza, il termine assegnato al convenuto per la notificazione della citazione del terzo deve scadere almeno 40 giorni prima di tale udienza. Il convenuto è tenuto a depositare la citazione notificata entro i dieci giorni successivi.

**Art. 702-ter. Procedimento.**

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile.

Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ex artt.91 e seguenti.

All'udienza di comparizione il giudice deve preliminarmente accertare che sussistano i **presupposti specifici** a cui è subordinata l'utilizzazione del procedimento sommario di cognizione, se ritiene che la domanda principale o quella riconvenzionale non rientri tra quelle indicate ex art. 702-bis, la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile.

È possibile che il giudizio di mero rito sia immediatamente definibile, quando il giudice reputi fondata una questione processuale sollevata dal convenuto o rilevata d'ufficio (**ex.** relativamente alla competenza o al difetto di giurisdizione).

Il giudice deve verificare, con un giudizio prognostico ed approssimativo, se le difese svolte dalle parti non richiedano eventualmente un'istruzione non sommaria, cioè se la causa si presti o no a essere convenientemente trattata e istruita col rito semplificato:

- Valutazione negativa → il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone che il processo prosegua col rito ordinario, a norma dell'art. 163 ss., fissando l'udienza di trattazione dell'art. 183 (non è però previsto un termine ulteriore a favore del convenuto, nonostante i termini ristretti del rito sommario).
- Valutazione positiva → sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. Il giudice viene dotato di considerevole discrezionalità nel decidere come debba concretamente proseguire.

Il giudice, fatto salvo il principio del contraddittorio, ha la possibilità di definire la causa in qualunque momento; questo compensa la circostanza che le parti siano esentate da specifiche preclusioni relativamente alla proposizione di eccezioni in senso lato nonché alla richiesta di prove costituenti ed alla produzione di documenti.

Procedimento da considerarsi a ogni effetto un **processo a cognizione piena**, equivalente a quello disciplinato all'art. 163 ss. Nessun ampliamento è previsto relativamente ai mezzi di prova concretamente utilizzabili, né relativamente ai poteri istruttori officiosi del giudice.

↳ La sommatorietà del rito deve essere riferita alla semplificazione del procedimento.

Nulla esclude che il rito sommario sia impiegato per una **pluralità di cause cumulate**. L'art.702-ter prende in considerazione solo la fattispecie della domanda riconvenzionale, qualora sia solo tale

domanda a escludere un'istruzione sommaria, ciò non impedisce di utilizzare il rito speciale per la domanda principale, poiché il giudice deve disporre la separazione delle cause e far proseguire nelle forme ordinarie la sola causa riconvenzionale.

↳ Tuttavia tale soluzione si discosta dal principio ex art. 40 per cui la diversità del rito non può mai precludere la realizzazione del *simultaneus processus*.

- Parte della dottrina ritiene che l'art. 702-ter debba interpretarsi **in senso riduttivo**, limitando il potere di separazione alle ipotesi in cui il legame tra causa principale e quella riconvenzionale sia più labile, trattandosi di domande connesse per titolo e tra loro compatibili.
- Quando la connessione si configuri in termini di incompatibilità, l'impossibilità di trattare con rito sommario alcuna delle cause imporrebbe di ricondurre al rito ordinario anche l'altra.

↳ Ove si accolga tale soluzione, deve trovare applicazione anche nel caso di connessione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e cause attribuite, invece, alla decisione del collegio.

L'**ordinanza** che definisce il procedimento è equiparata a una sentenza poiché:

- provvede in ogni caso sulle spese del procedimento;
- è provvisoriamente esecutiva, se di condanna;
- costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione nei registri immobiliari;
- è idonea ad acquisire, qualora non sia tempestivamente impugnata, la stessa stabilità ed autorità di una sentenza passata in giudicato (art.2909 c.c.).

#### **Art. 702-quater. Appello.**

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori a uno dei componenti del collegio.

**N.B.** → La parola: "rilevanti" è stata sostituita dalla parola: "indispensabili" dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art.54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

L'ordinanza che definisce il procedimento si può impugnare con l'appello, quindi si applicherà la disciplina ordinaria, di cui all'art. 341 ss., in particolare dalla disposizione per cui l'appello si propone con citazione.

Vi sono alcune differenze:

- la decorrenza del **termine breve** per l'impugnazione, di 30 giorni, è ricollegata, alternativamente alla notificazione o alla comunicazione del provvedimento, a seconda di quella che interviene prima. Rimane ferma l'applicabilità del termine lungo semestrale, nell'eventualità che siano omesse sia la comunicazione che la notificazione;
- è prevista la possibilità che il presidente del collegio deleghi la sola **assunzione dei mezzi istruttori** ad uno dei componenti del collegio (e non anche l'ammissione);
- relativamente alle **nuove prove** e ai **nuovi documenti**, l'art. 702-quater menziona distintamente i nuovi mezzi di prova o documenti che il collegio ritenga rilevanti ai fini della

decisione e quelli che la parte dimostri di non aver potuto proporre nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

Nel rito sommario è possibile che il giudice riservi immediatamente la causa per la decisione, senza concedere alle parti alcuno spazio per l'integrazione delle **iniziali richieste istruttorie**, in questo caso si comprende l'opportunità di consentire tale integrazione in appello, attraverso l'offerta di nuove prove o documenti che siano semplicemente rilevanti per la decisione dell'impugnazione. Se invece il giudice di primo grado ha di fatto consentito ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali nel corso del procedimento, l'ammissione di nuove prove e documenti in appello deve intendersi subordinata alla dimostrazione che la loro tardiva deduzione è dipesa da causa non imputabile alla parte.

## 2. Le controversie di lavoro e previdenziali

Il rito delle controversie individuali di lavoro è il più importante fra i procedimenti sommari:

- è l'unico rito regolato in maniera realmente organica e autonoma rispetto a quello ordinario,
- le controversie di lavoro e previdenziali, sommate tra loro, raggiungono un numero di poco inferiore a quello di tutti gli altri processi a cognizione piena che seguono il rito ordinario.

Il rito del lavoro ha vissuto nel tempo una considerevole espansione:

- a tutte le controversie agrarie
- all'intera materia della locazione e del comodato di immobili urbani
- dell'affitto di aziende
- cause di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa
- opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada
- controversie sull'applicazione del codice di protezione dei dati personali.

### Caratteristiche fondamentali del rito speciale

Le principali peculiarità della disciplina, che lo differenziano dal processo ordinario sono:

- la **competenza** spetta sempre al tribunale in composizione monocratica ed è disciplinata con norme inderogabili (eccezione: le sezioni agrarie);
- il giudizio inizia con **ricorso** e l'instaurazione del contraddittorio fra le parti si realizza in un momento successivo, presupponendo un provvedimento di fissazione dell'udienza da parte del giudice;
- il processo dovrebbe essere marcatamente **orale** e concentrato, potendosi in teoria esaurire nella prima udienza o in pochissime udienze ravvicinate tra loro, essendo esplicitamente vietate le udienze di mero rinvio;
- la concentrazione del processo viene perseguita con sistema drastico e generalizzato di **preclusioni**, ricollegate agli atti introduttivi delle parti, con modestissime possibilità di nuove allegazioni, richieste istruttorie e produzioni documentali nel corso del processo;
- il giudice gode di **ampi poteri istruttori autonomi**, potendo utilizzare d'ufficio quasi tutti i mezzi di prova normalmente riservati alle parti;
- la **decisione della causa** avviene al termine della discussione orale e viene resa immediatamente nota alle parti attraverso la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione. Il solo dispositivo costituisce già titolo idoneo per iniziare il processo di esecuzione forzata.

### Materie cui si applica: le controversie individuali di lavoro



**Art. 409. Controversie individuali di lavoro.**

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

↳ viene in rilievo la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo; tale articolo assoggetta alla disciplina processuale in esame anche alcuni rapporti di lavoro al confine tra le due categorie.

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

↳ sono i rapporti di lavoro **parasubordinato** caratterizzati, anche se in mancanza di una vera e propria subordinazione, da una marcata dipendenza economica del prestatore d'opera rispetto al committente che è solitamente un imprenditore.

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

↳ quelli che svolgono in via esclusiva o prevalente attività economica.

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

↳ categoria ampliata in seguito al trasferimento al giudice ordinario del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Sebbene l'art.409 prenda espressamente in considerazione le sole controversie **individuali** di lavoro, altre specifiche disposizioni di legge attribuiscono al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, anche le controversie *latu sensu* collettive previste dall'ordinamento.

**Eventuale tentativo preventivo di conciliazione**

Lo spostamento del contenzioso sul pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario aveva indotto il legislatore a rendere obbligatorio un tentativo **di conciliazione preventivo** per creare un filtro e arginare l'inevitabile incremento del carico di lavoro dei tribunali. L'esperienza non felice di tale istituto ha persuaso il legislatore a tornare su di un tentativo **facoltativo** → art.410.

- a) Chi intenda **proporre in giudizio** una domanda relativa ai rapporti previsti all'art. 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce mandato, un tentativo di conciliazione della controversia, avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva (art.412ter) oppure rivolgendosi alle apposite commissioni costituite presso gli uffici provinciali del lavoro. Per tale richiesta non sono prescritte particolari formalità, ma dalla comunicazione alla controparte discende l'effetto interruttivo della prescrizione e la sospensione, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, di ogni eventuale termine di decadenza.
- b) Se l'altra parte intende accettare la procedura conciliativa deve depositare, presso la commissione, entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della richiesta, *una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale*.

- Se avviene il **deposito**, la commissione fissa la comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione da tenersi entro i successivi trenta giorni. In caso contrario, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
- c) Se la conciliazione ha:
- **esito positivo**, il relativo verbale viene sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione e acquista efficacia esecutiva tramite un decreto del giudice.
  - **esito negativo**: la commissione deve formulare una proposta *per la bonaria definizione della controversia* che, qualora non sia accettata, deve essere riassunta nel verbale *con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti*. Tale proposta, qualora la sua mancata accettazione non sia sorretta da *adeguata motivazione*, il giudice potrà *tenere conto in sede di giudizio* → l'ingiustificato rifiuto della proposta potrà riflettersi sulla ripartizione delle spese del giudizio.

Dove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al successivo ricorso giurisdizionale *devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito*, dai quali il giudice potrebbe dedurre eventuali dichiarazioni confessorie o altri elementi rilevanti sul piano probatorio.

### Criteria di competenza e regime dell'incompetenza

La **competenza verticale** di tutte le controversie all'art.409 è attribuita al tribunale in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica. La competenza per territorio viene disciplinata dall'art. 413 in base a criteri autonomi e non modificabili dalle parti, essendo espressamente sancita la nullità di ogni eventuale clausola che vi apporti deroga.

#### **Art. 413. Giudice competente.**

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie ex n.3 dell'art.409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.3 dell'art.409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art.18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

In generale la **competenza territoriale** è individuata in base a tre criteri:

- il luogo in cui è sorto il rapporto;
- il luogo in cui si trova l'azienda;

- il luogo in cui si trova una dipendenza dell'azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Questi fori sono tra loro **concorrenti** e la scelta compete all'**attore**. I criteri del luogo dell'azienda e del luogo in cui si trova una dipendenza dell'azienda alla quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto sono utilizzabili anche dopo il trasferimento dell'azienda o la sua cessazione, a condizione che la domanda sia proposta entro 6 mesi dal termine della cessazione.

- Per le cause relative ai rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale è competente in via esclusiva il giudice del domicilio del lavoratore parasubordinato all'epoca dello svolgimento del rapporto di collaborazione.
- Per le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di p.a. la competenza spetta in via esclusiva al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, senza che tale criterio possa subire una deroga per il fatto che sia parte del giudizio un'amministrazione dello Stato.

Solo quando tutti questi criteri risultino inapplicabili è prevista l'applicazione del foro generale di cui all'art. 18, che assume rilievo meramente **residuale**.

#### **Art. 428. Incompetenza del giudice.**

Quando una causa relativa ai rapporti ex art.409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva (art.416) o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza (art.420) Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

L'incompetenza può essere eccepita:

- dal **convenuto** → nella memoria difensiva che costituisce il suo primo atto difensivo,
- dal **giudice d'ufficio** → non oltre l'udienza di discussione.

Il rito del lavoro si differenzia nettamente dal rito ordinario in considerazione del fatto che tutte le principali **attività difensive**, incluse l'offerta di mezzi di prova e la produzione di documenti, sono ancorate ai primi atti rispettivi delle parti, con limitatissime possibilità di variare o integrare le allegazioni e le richieste istruttorie iniziali nel corso del processo.

#### **Art. 414. Forma della domanda.**

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il processo del lavoro si instaura con un **ricorso** ex art.414; pur non essendo menzionata, è necessaria l'indicazione delle generalità del difensore e la procura a lui conferita.

La peculiarità rispetto all'art.163 attiene al diverso e maggiore rilievo che assume l'indicazione specifica dei **mezzi di prova** e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

La giurisprudenza non dubita che anche il ricorrente, come il convenuto, abbia l'onere di indicare nell'atto introduttivo, a pena di decadenza, ogni mezzo di prova richiesto o documento prodotto, nonostante l'art. 414 non lo preveda espressamente.

Il ricorso completato e sottoscritto deve essere depositato nella cancelleria del giudice adito insieme con i documenti in esso eventualmente indicati. Si determina così la litispendenza e ogni effetto processuale e sostanziale della domanda.

La pronuncia del **decreto** di fissazione dell'udienza di discussione dovrebbe avvenire da parte del giudice entro i 5 giorni successivi al deposito in cancelleria. L'udienza dovrebbe aver luogo non oltre 60 giorni (80 se la notifica va effettuata all'estero) dal momento del deposito del ricorso, ma non prima che siano decorsi almeno 30 giorni (40 se la notifica avviene all'estero) dalla data in cui ricorso e decreto sono notificati al convenuto.

L'attore può provvedere a tale notifica entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto.

L'unico termine realmente cogente è l'intervallo minimo che deve separare l'udienza di discussione dalla notifica del ricorso e del decreto (normalmente 30 giorni).

Manca una disposizione *ad hoc* nel caso si verificano **vizi** nella fase introduttiva del giudizio. Con la riforma del 1990 che ha diviso la disciplina della nullità della *editio actionis* da quella della *vocatio in ius*, non si può più escludere che l'art.164 possa applicarsi anche ai vizi riguardanti la formulazione della domanda in senso stretto, attinenti all'individuazione delle parti, *petitum* e *causa petendi*, all'esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda.

Per quel che riguarda i **vizi** della *vocatio in ius*, l'art. 164 rileva solo indirettamente.

La violazione del termine minimo indicato dall'art. 415, essendo affine alla violazione del termine minimo a comparire dell'art. 163-bis, deve rendere l'atto inidoneo al raggiungimento dello scopo e quindi nullo; è privo di nullità anche la pronuncia di un decreto privo della data dell'udienza; si tratta di **vizi sanabili** con efficacia retroattiva, che non toccano il ricorso introduttivo del processo, di per sé regolare, né gli effetti sostanziali e processuali della domanda che ha già prodotto. Il giudice dovrà ordinare la rinnovazione dell'atto invalido.

### **Costituzione del convenuto**

La costituzione dell'**attore** coincide col momento del deposito del ricorso; il **convenuto** deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza tramite il deposito in cancelleria di una memoria difensiva (art. 416). Niente esclude che il convenuto si costituisca in un momento successivo, direttamente all'udienza o nel corso del processo (qualora questo non sia definito nella stessa prima udienza), dopo esser stato dichiarato contumace, ma il convenuto che non rispetti tale termine subisce pesanti limitazioni nei propri poteri processuali, in conseguenza delle preclusioni che ne derivano.

#### **Art. 416. Costituzione del convenuto.**

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare

specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

In particolare l'art. 416 prevede che il convenuto debba, a pena di decadenza:

- formulare le **eccezioni processuali** e di **merito** che non siano rilevabili d'ufficio;
- proporre eventuali **domande riconvenzionali**: a garanzia dell'attore è previsto che il convenuto, nella memoria difensiva e sempre a pena di decadenza, deve chiedere al giudice lo spostamento della data dell'udienza di discussione, attraverso un nuovo decreto che deve essere pronunciato entro 5 giorni e notificato all'attore unitamente alla memoria difensiva, entro i successivi 10 giorni, a cura dello stesso ufficio. La nuova data dell'udienza dovrebbe essere fissata in modo tale che l'intervallo tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza non superi i 50 giorni (70 se la notifica del decreto all'attore debba effettuarsi all'estero), e che all'attore sia assicurato un termine non minore di 25 giorni tra la data in cui gli viene notificato il provvedimento e quella dell'udienza (35 se la notifica avviene all'estero);
- indicare specificamente i **mezzi di prova** dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che devono essere depositati insieme alla stessa memoria difensiva;
- dichiarare l'eventuale volontà di **chiamare in causa un terzo**, ai sensi dell'art. 106: l'esistenza di tale preclusione sembra potersi desumere dalla circostanza che tale chiamata implica normalmente una nuova domanda di accertamento nei confronti del terzo.

Il convenuto deve, nella memoria difensiva, prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, e proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto.

#### **Art. 417. Costituzione e difesa personali delle parti.**

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Di regola vige l'obbligo di **rappresentanza tecnica**, l'art. 417 consente alla parte di stare in giudizio **personalmente** se la causa non eccede euro 129,11. L'attore che utilizzi tale facoltà ha la possibilità di proporre la domanda verbalmente al giudice, che deve allora farla raccogliere in un processo verbale. In caso di difesa personale a tutte le notificazioni occorrenti provvede la stessa cancelleria.

(art. 417-bis) → disciplina particolare per alcune cause limitatamente al primo grado:

- dipendenze delle pubbliche amministrazioni → sono abilitate a stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti
- enti locali → mandato all'amministrazioni civili del Ministero dell'interno.
- avvocatura dello Stato → deve trasmettere immediatamente ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, entro 7 giorni, gli atti introduttivi che le vengono notificati;

a meno che, venendo in rilievo questioni aventi notevoli riflessi economici, decida di assumere essa stessa, direttamente, la trattazione della causa.

### **Udienza di discussione: rilievi introduttivi**

#### **Art. 415. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.**

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art.413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'art.144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.

La **prima udienza**, che corrisponde a quella fissata dal giudice col decreto dell'art.415, è virtualmente l'unica della causa, giacché potrebbe concludersi con la discussione orale e l'immediata pronuncia della sentenza definitiva, tanto più che sono espressamente vietate le udienze di mero rinvio.

Il legislatore prevede, nell'ambito della stessa udienza di discussione,:

- **prima fase** di trattazione che si conclude con i provvedimenti sui mezzi di prova.
- **seconda fase** → eventuale che conduce alla deliberazione della sentenza, di cui viene immediatamente letto in udienza il dispositivo.

### **Trattazione della causa**

- a) **Interrogatorio libero e tentativo di conciliazione** → sono le prime incombenze del giudice nell'ambito di trattazione della causa: le parti sono in ogni caso tenute a comparire personalmente, salva la possibilità di farsi rappresentare da un procuratore, generale o speciale, che sia a conoscenza dei fatti della causa e investito del potere di conciliare o transigere la controversia. La sanzione in caso di inadempimento è la possibilità che il giudice tragga argomenti di prova dalla mancata comparizione o dalla circostanza che il procuratore designato mostri di non conoscere i fatti della causa.
- b) **Modificazione delle domande ed eccezioni originarie** → è esclusa la proposizione di domande nuove ed anche della *mutatio libelli*, ossia la trasformazione radicale della domanda di taluno dei suoi elementi identificativi. È sempre possibile, in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, la sola modificazione delle domande e delle conclusioni originariamente formulate (*emendatio libelli*). La stessa disciplina deve applicarsi anche alle **eccezioni in senso stretto**. Deve invece ammettersi la libera allegazione di nuovi fatti estintivi, impeditivi o modificativi che il

giudice potrebbe rilevare d'ufficio. Deve consentirsi all'attore di proporre, almeno nella prima udienza di discussione, ogni domanda riconvenzionale che trovi la propria ragione d'essere nelle domande, eccezioni o difese formulate dal convenuto nella memoria difensiva.

- c) **Decisione immediata sulle questioni preliminari e pregiudiziali** → fallito il tentativo di conciliazione, quando:
- o la causa risulti già **matura** per la decisione nel merito,
  - o siano sorte questioni sulla giurisdizione, competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio,

il giudice dovrebbe dare ingresso alla fase decisoria, invitando le parti alla discussione e pronunciando sentenza, eventualmente anche non definitiva. L'orientamento prevalso in giurisprudenza ritiene che, indipendentemente dalla natura della questione preliminare o pregiudiziale, di rito o di merito, il giudice possa optare, a propria discrezione, tra la decisione immediata ed anticipata, anche con sentenza non definitiva, ed il differimento della decisione stessa al momento in cui la causa, conclusa con l'eventuale istruttoria, sarà matura anche per il merito.

- d) **Provvedimento relativi all'ammissione dei mezzi di prova** → nella prima udienza il giudice dovrebbe decidere sull'ammissione dei mezzi di prova chiesti dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, disponendo per la loro immediata assunzione.

Non sono consentite di regola nuove richieste istruttorie, a meno che non si tratti di prove che le parti non abbiano potuto proporre prima, nel qual caso il provvedimento di ammissione delle nuove prove deve assegnare all'altra parte un termine perentorio di 5 giorni per dedurre, a sua volta, gli ulteriori mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi. Anche la prova documentale è soggetta a tali **limiti**.

Se non sia possibile provvedere all'assunzione immediata dei mezzi di prova ammessi, il giudice deve fissare una nuova udienza a non oltre 10 giorni dalla prima, eventualmente concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a 5 giorni prima di tale udienza per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'**intervento di terzi** presenta delle peculiarità:

- l'**intervento volontario** è ammesso entro il termine di costituzione del convenuto, cioè fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, a meno che non riguardi un litisconsorte necessario pretermesso, verso cui sarebbe indispensabile integrare il contraddittorio. L'intervento si realizza con il deposito in cancelleria di una memoria contenente gli elementi prescritti dagli artt.414 e 416: le domande che il terzo eventualmente propone nei confronti delle parti originarie, con le relative richieste istruttorie e l'indicazione dei documenti prodotti. Il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, nel rispetto del termine minimo previsto all'art.415 co 5, disponendo che tale provvedimento, entro 5 giorni, sia notificato all'interveniente nonché, con la memoria del terzo, alle parti originarie, le quali hanno tempo fino a 10 giorni prima della nuova udienza per il deposito della loro memoria, contenente nuove domande, allegazioni e richieste istruttorie giustificate dall'intervento.

**Art. 419. Intervento volontario.**

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ex art.105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità ex artt.414 e 416 in quanto applicabili.

- L'**intervento coatto** su ordine del giudice può disporsi invece in qualunque momento del giudizio di primo grado.
- L'**intervento su istanza di parte** può essere richiesto:

- o dal convenuto nella sola memoria difensiva di costituzione,
- o dall'attore entro la prima udienza di discussione, a patto che l'esigenza dell'intervento possa ricondursi alle domande o alle difese del convenuto.

La chiamata di terzo deve sempre essere autorizzata dal giudice, previa verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 106, tenuto conto che implica la fissazione di una nuova udienza di discussione e la notifica al chiamato, entro 5 giorni, del relativo provvedimento e del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione del convenuto. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti per la chiamata del terzo o del litisconsorte necessario pretermesso provvede la cancelleria.

### **Assunzione dei mezzi di prova e poteri istruttori del giudice**

(art.420) La fase istruttoria deve esaurirsi in un'unica udienza o in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi → è possibile che l'assunzione abbia inizio nella stessa prima udienza.

(art.421) Il giudice è dotato di **poteri autonomi**, tra i quali può indicare alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. Altri poteri di iniziativa istruttoria attribuiti al giudice sono:

- disposizione **d'ufficio** l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, a eccezione:
  - o **giuramento decisorio** → il deferimento è riservato alle parti,
  - o **accesso al luogo del lavoro** → forma specifica di ispezione e può essere disposto solo su istanza di parte, purché necessario per accertare i fatti.

Tutte le limitazioni probatorie connesse alla forma richiesta dalla legge per determinati atti devono valere anche per il giudice del lavoro, così come le limitazioni derivanti dall'efficacia vincolante che debba riconoscersi a una prova legale già disponibile. La deroga risulta quindi circoscritta ad alcune limitazioni normalmente applicabili alla prova testimoniale e quelle relative all'uso delle presunzioni semplici da parte del giudice.

- **comparizione personale** anche di quelle persone che, ai sensi degli artt. 246 e 247 non potrebbero essere assunte quali testimoni, per interrogarle liberamente sui fatti di causa. Il divieto a testimoniare è ora dichiarato incostituzionale, quindi il coniuge e gli altri soggetti indicati possono essere ora sentiti come veri e propri testimoni.

Vale anche nel rito del lavoro:

- il divieto al giudice di utilizzare la **propria scienza privata**
- l'**allegazione dei fatti** principali è riservata di regola alle parti, il che esclude che i poteri istruttori del giudice possano essere esercitati con finalità inquisitorie, per andare alla ricerca di fatti diversi da quelli effettivamente allegati dalle parti e tra loro controversi. Il giudice non può mai spingersi fino al punto di sostituirsi integralmente all'iniziativa probatoria di una parte, quando questa sia stata totalmente carente.

↳ I poteri istruttori hanno ruolo integrativo rispetto ai mezzi di prova esperiti su istanza delle parti, presupponendo una situazione di incertezza del giudice nella valutazione dei fatti → il giudice deve farvi ricorso dopo aver esaurito le prove richieste dalle parti.

(art.423) il giudice, in ogni stato del giudizio, può pronunciare due **ordinanze di condanna**, titolo esecutivo e appartenenti al *genus* dei provvedimenti sommari anticipatori:

- **Prima** può esser chiesta da qualunque delle parti e ha per oggetto il pagamento delle somme non contestate. È un provvedimento analogo a quello previsto all'art.186bis.



- **Seconda:** l'ordinanza che può essere pronunciata, esclusivamente su istanza del lavoratore, per il pagamento di una somma a titolo provvisorio, allorché il giudice ritenga il diritto accertato e nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Si esige che il diritto al pagamento di una somma di denaro sia stato già accertato nell'*an* e che risulti raggiunta la prova relativamente ad una parte della somma richiesta.
  - ↳ Tale ordinanza sopravvive all'eventuale estinzione del processo, ma è inidonea ad acquisire l'efficacia di accertamento e la stabilità proprie della sentenza passata in giudicato, non potendo escludere, qualora sia stata già portata ad esecuzione, una successiva azione di ripetizione delle somme pagate.

Nulla osta ad ammettere anche nel rito del lavoro l'**ordinanza d'ingiunzione** dell'art. 186-ter. È incompatibile con la fase decisoria la pronuncia dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione contemplata all'art. 186-quater.

Il legislatore esclude ogni **sanzione di nullità** degli atti compiuti in base a un modello processuale diverso da quello prescritto. Si distinguono due ipotesi opposte:

- è stato erroneamente utilizzato il rito ordinario per una delle controversie all'art.409, il giudice, in qualunque momento se ne accorga, è tenuto anche d'ufficio a fissare con ordinanza l'udienza di discussione, a norma dell'art.420, nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
- è stato erroneamente utilizzato il rito del lavoro per una causa esclusa dall'art.409, il giudice si limita a disporre che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, tenuto conto che le cause di lavoro sono esenti da qualunque imposta o tassa, in particolare dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Questo vale se si tratta esclusivamente di **errore sul rito**.

Se si ha **errore sulla competenza**, il giudice deve spogliarsi della controversia, rimettendo le parti davanti al giudice competente.

Di regola quello che è stato fatto prima del provvedimento di conversione del rito deve essere valutato in base alla disciplina propria del rito erroneamente adottato, e non incide sulla validità degli atti già compiuti fino a quel momento. L'unica eccezione riguarda il caso di passaggio dal rito speciale a quello ordinario, le **prove** acquisite in base alla disciplina del rito speciale possono essere utilizzate dal giudice entro i limiti di ammissibilità consentiti dalle norme ordinarie. Quanto alle **preclusioni** già maturate deve ritenersi che vadano valutate in base alla disciplina del rito ordinario.

### **Fase decisoria ed esecutività della sentenza**

Nella fase decisoria non sono previsti né una formale precisazione delle conclusioni, né uno scambio di scritti difensivi conclusivi tra le parti → si conclude con la **discussione orale**, alla quale segue la **pronuncia della sentenza**, che deve essere immediatamente portata a conoscenza delle parti tramite lettura nella stessa udienza sia del dispositivo sia dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 429).

#### **Art. 429. Pronuncia della sentenza.**

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Solo quando il giudice lo ritenga necessario è consentito, su richiesta delle parti:

- il rinvio a una nuova udienza
- l'assegnazione di un **termine** non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive; ma a tale nuova udienza si avrà la discussione orale e l'immediata decisione.

In caso di particolare **complessità della controversia**, il giudice può limitarsi a leggere in udienza il dispositivo, fissando contestualmente un termine non superiore a 60 giorni per la stesura della motivazione ed il deposito della sentenza in cancelleria.

L'immediata lettura del dispositivo è prevista a pena di nullità, mentre il successivo procedimento di formazione della sentenza differisce da quello ordinario solo per il termine, e la sentenza potrà dirsi perfezionata solo col **deposito in cancelleria**. Il dispositivo letto in udienza, reso immediatamente pubblico, non ha il valore meramente interno che gli compete nel processo ordinario, non è modificabile dalla sentenza successivamente depositata in cancelleria, neanche quando il giudice dovesse rendersi conto di aver commesso un errore, pena la nullità della decisione contrastante col dispositivo letto in udienza.

- Nel caso in cui la sentenza di condanna sia **favorevole al datore di lavoro**, l'art. 431 co 5 rinvia espressamente agli art. 282 e 283, si ha esecutività *ope legis* sia della sentenza di primo grado sia per l'eventuale inibitoria, riferendosi alla disciplina comune. Per il datore di lavoro il solo dispositivo non è esecutivo.
- Per le sentenze che pronunciano condanna a **favore del lavoratore** per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409, ferma restando la provvisoria esecutività di diritto della condanna, il lavoratore può iniziare l'esecuzione forzata, sulla base di una copia del dispositivo letto in udienza, senza dover attendere il deposito della sentenza in cancelleria. Tale efficacia del dispositivo permane pure dopo lo spirare del termine, anche quando il deposito della sentenza in cancelleria sia già avvenuto. La sentenza sarà titolo esecutivo.

È consentito che il soccombente chieda al giudice d'appello l'**inibitoria**, ossia la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ma tale sospensione può essere accordata solamente quando dall'esecuzione possa derivare alla parte impugnante un gravissimo danno. L'esecuzione provvisoria dell'inibitoria si ha fino al valore di € 258,23. Per la richiesta vi deve essere l'investitura di un giudice d'appello, quindi il datore deve aver impugnato.

### **Disciplina specifica delle cause di lavoro alle dipendenze delle p.a.**

Fino al 2010 la maggior peculiarità riguardava il tentativo obbligatorio di conciliazione, poi abrogato. Oggi restano come peculiarità:

- Ipotesi in cui la questione sorta in processo riguardi l'efficacia, interpretazione o validità delle clausole di un **contratto collettivo nazionale** sottoscritto dall'Aran → il giudice, con ordinanza non impugnabile, deve rinviare l'udienza di discussione di 120 giorni e disporre la comunicazione degli atti all'Aran perché possa promuovere un accordo sull'interpretazione

autentica del contratto. Se non vi è l'accordo, il giudice decide con sentenza non definitiva, impugnabile con ricorso per cassazione, da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

- All'Aran e alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi sono riconosciute:
  - la possibilità di **intervenire volontariamente nel processo**,
  - impugnare autonomamente, in seguito all'intervento, le sentenze pronunciate su una delle questioni viste,
  - facoltà di presentare memorie nel giudizio di merito e in quello di cassazione.

### **Appello in generale, sua fase introduttiva e appello incidentale**

#### **Art. 433. Giudice d'appello.**

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

#### **Art. 434. Deposito del ricorso in appello**

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art.414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:  
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado  
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (1)

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

*(1) Il comma che recitava: "Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414." è stato così sostituito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Ai sensi dell'art. 54 cit., co. 2, le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

L'**atto introduttivo** riveste, anche in appello, la forma del **ricorso** (entro 30 giorni dalla notifica della sentenza), e deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art.414, l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione; deve essere depositato nella cancelleria della corte d'appello territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro.

Fermo restando che l'**udienza di discussione** dovrebbe aver luogo entro 60 giorni dalla data di deposito del ricorso e che l'appellante deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto, il termine minimo che deve intercorrere tra tale notifica e l'udienza è di 25 giorni, elevato a 60 quando la notifica sia da farsi all'estero. Il **decreto** di fissazione dell'udienza compete al presidente della corte e contiene la nomina del giudice incaricato della relazione al collegio.

Poiché il processo inizia con il deposito del ricorso, ogni eventuale nullità della *vocatio in ius* non può incidere sulla valida e tempestiva proposizione dell'appello, implicando solamente la necessità di una rinnovazione degli atti viziati nonché di una nuova notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

#### **Art. 436-bis. Inammissibilità dell'appello e pronuncia.**

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

Mentre l'appellante è costituito per effetto del deposito del ricorso introduttivo, l'appellato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando in cancelleria il proprio fascicolo e una memoria difensiva contenente la dettagliata esposizione di tutte le sue difese, nonché, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale ed i motivi specifici sui quali esso si fonda. L'**impugnazione incidentale** dovrà considerarsi tempestiva o tardiva a seconda che sia stata proposta prima o dopo lo spirare dei termini per l'appello, ma deve essere in ogni caso notificata alla controparte almeno 10 giorni prima dell'udienza.

#### **Art. 437. Udiienza di discussione.**

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

**Divieto** di nuove domande in appello e esclusione di nuove eccezioni, senza distinguo tra quelle processuali e quelle di merito, né tra quelle in senso stretto e quelle in senso lato.

- Sono preclusi anche i nuovi mezzi di prova (includere le prove precluse in primo grado), comprensivi di nuovi documenti; fanno eccezione solamente il giuramento decisorio ed estimatorio, nonché le nuove prove che il collegio, anche d'ufficio, ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
- Qualora vengano ammesse nuove prove, il collegio rinvia la causa ad una nuova udienza, da tenersi entro 20 giorni, tanto per l'assunzione delle nuove prove, quanto per la discussione e la pronuncia della sentenza.
- Lo stesso collegio può disporre, ove lo ritenga opportuno, una **consulenza tecnica**, fissando in tal caso una nuova udienza di discussione non oltre 30 giorni dalla prima.

#### **Art. 440. Appellabilità delle sentenze.**

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82.

- Il processo d'appello dovrebbe concludersi già alla prima udienza, con la relazione orale al collegio del giudice designato, la discussione da parte dei difensori e l'immediata pronuncia della sentenza, seguita dalla lettura del dispositivo in udienza.

#### **Art. 441. Consulente tecnico in appello.**

Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'art.437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'art.423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Un'ipotesi di doveroso rinvio dell'udienza di discussione può derivare, ex art. 348 co 2, quando l'appellante ometta di comparire alla prima udienza: dovrà quindi essere fissata una nuova udienza e la comunicazione del relativo provvedimento alla parte non comparsa. Qualora sia stato proposto

appello con riserva dei motivi, ex art. 433 co 2, è inevitabile che per la discussione e la decisione sull'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado venga fissata un'udienza ad hoc, l'audizione delle parti in camera di consiglio, per una data anteriore a quella dell'udienza di discussione.

**Art. 426. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.**

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art.409, fissa con ordinanza l'udienza ex art.420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

**Art. 427. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.**

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli ex art.409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Trovano applicazione le disposizioni per il procedimento in primo grado, in particolare gli art. 426 e 427 che disciplinano le conseguenze dell'eventuale errore sul **rito della causa**.

**Art. 429. Pronuncia della sentenza.**

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

La **discussione** e la **decisione** possono essere rimandate a un'udienza successiva, concedendo alle parti un termine per il deposito di note difensive.

**Art. 430. Deposito della sentenza.**

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

**Art. 431. Esecutorietà della sentenza.**

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di € 258,23.